

Bruxelles, 10 aprile 2026
(OR. en, de, hr, hu, sk, sl)

Fascicolo interistituzionale:
2023/0226 (COD)

7616/26
ADD 1

CODEC 511
AGRI 205
AGRILEG 62
ENV 268

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle piante ottenute con determinate nuove tecniche genomiche e ai prodotti da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (prima lettura) - Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio = Dichiarazioni

**La Croazia ha chiesto che la seguente dichiarazione sia iscritta
nel processo verbale del Consiglio**

La Repubblica di Croazia ribadisce la sua posizione secondo cui la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 dovrebbe essere opportunamente esaminata da tre punti di vista principali: l'agricoltura, l'ambiente e la salute. È inoltre necessario tenere conto dell'opinione pubblica e garantire un'adeguata protezione dei consumatori e il loro diritto alla "libertà di scelta".

La Repubblica di Croazia è favorevole a un processo decisionale basato sulle conoscenze scientifiche e sulla valutazione dei potenziali benefici. Allo stesso tempo è necessario salvaguardare un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, preservando nel contempo l'agricoltura e la produzione alimentare sostenibili.

La Repubblica di Croazia desidera sottolineare le questioni fondamentali seguenti, che ha altresì sollevato durante i negoziati sul testo:

1. Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri dovrebbero poter decidere di limitare o vietare la coltivazione di piante NGT sul loro territorio.
2. Il principio di precauzione non è adeguatamente garantito per quanto attiene alla protezione dei consumatori, all'etichettatura e alla tracciabilità di tutti i prodotti NGT.
3. Non ci sono misure in atto volte a prevenire una possibile contaminazione ambientale dovuta alle piante NGT, né alcun meccanismo di risarcimento in caso di danni, soprattutto in relazione alla produzione biologica.

La Repubblica di Croazia non può pertanto sostenere l'adozione del regolamento relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, in quanto gli elementi di cui sopra non sono stati affrontati in maniera adeguata.

**L'Ungheria ha chiesto che la seguente dichiarazione sia iscritta
nel processo verbale del Consiglio**

L'Ungheria ritiene importante l'innovazione nell'agricoltura, compreso l'utilizzo di nuove tecnologie in grado di far fronte a sfide fondamentali quali i cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare e la sostenibilità. Riguardo alle nuove tecniche genomiche, riconosciamo la necessità di stabilire un quadro giuridico chiaro, trasparente e solido, per far sì che l'utilizzo degli organismi creati con queste nuove tecniche non costituisca un rischio per l'ambiente e per la salute umana e animale e tenga debito conto degli interessi di consumatori e produttori.

Durante le discussioni sul progetto di regolamento negli ultimi tre anni, l'Ungheria ha indicato come il testo sia concettualmente viziato, giacché non tiene conto delle nuove proprietà delle piante e/o dei possibili rischi nel suddividere le piante nelle categorie NGT1 e NGT2, ma si limita a un distinguo su base molecolare, in funzione del tipo, della portata e del numero di modifiche.

L'Ungheria ha da sempre espresso preoccupazione per il progetto di regolamento e ha sistematicamente chiesto l'inclusione degli elementi chiave seguenti all'interno del testo:

- presa in considerazione del principio di precauzione e dell'utilizzo di un approccio ad hoc, per garantire che tutte le piante NGT siano oggetto di una valutazione del rischio scientifica prima di essere immesse sul mercato;
- etichettatura obbligatoria di tutti i prodotti NGT, per garantire la tracciabilità e il diritto dei consumatori di operare una scelta informata;
- garanzia del rispetto degli obblighi dell'Ungheria derivanti dai trattati internazionali;
- presa in considerazione del principio di sussidiarietà, per garantire la libertà di scelta degli Stati membri in merito a tutte le piante NGT.

Poiché il testo definitivo del progetto di regolamento non affronta adeguatamente le preoccupazioni che abbiamo sollevato, l'Ungheria non può sostenerne l'adozione.

**L'Austria ha chiesto che la seguente dichiarazione sia iscritta
nel processo verbale del Consiglio**

In linea di principio, l'Austria riconosce le possibili potenzialità delle nuove tecniche genomiche (NGT), che sono tuttavia associate anche a possibili rischi.

L'Austria accoglie con favore il fatto che sia ancora possibile non partecipare alla coltivazione di piante NGT di categoria 2. Tuttavia, le principali preoccupazioni sollevate dall'Austria in ripetute occasioni non sono state affrontate nel testo finale. Si riportano di seguito le preoccupazioni di cui sopra.

- L'Austria ritiene che una mancata valutazione del rischio delle piante e dei prodotti NGT di categoria 1 sia contraria al principio di precauzione e al protocollo di Cartagena.
- Inoltre, l'Austria ritiene che i consumatori abbiano diritto all'informazione e alla libertà di scelta. L'assenza di prescrizioni in materia di etichettatura per i prodotti ottenuti da piante NGT di categoria 1 (ad eccezione del materiale riproduttivo vegetale) limita notevolmente tale libertà di scelta e, pertanto, riteniamo che sia inaccettabile.
- L'Austria accoglie con favore la proposta di vietare l'uso delle piante NGT e dei prodotti da esse ottenuti nell'agricoltura biologica. Tuttavia, ciò solleva questioni relative alle modalità di attuazione di tale proposta in assenza di etichettatura per i prodotti ottenuti da piante NGT di categoria 1, compresi i mangimi, senza che ciò comporti notevoli costi aggiuntivi per gli operatori del settore agricolo.
- La possibilità di brevettare piante NGT solleva preoccupazioni in merito alle potenziali ripercussioni negative per le piccole e medie imprese che si occupano di selezione, che potrebbero ritrovarsi escluse dal mercato. Secondo l'Austria, le disposizioni in materia di trasparenza relative ai brevetti incluse nel testo finale non affrontano le questioni fondamentali sul tema e non garantiscono la certezza del diritto.
- L'Austria ritiene che i criteri di equivalenza di cui all'allegato I siano privi di base scientifica. Nonostante le preoccupazioni espresse ripetutamente, ad oggi non è stata fornita alcuna giustificazione scientifica circa le ragioni per cui tali criteri determinino un'equivalenza con la selezione convenzionale. L'Austria rileva inoltre che l'allegato I si discosta notevolmente dal mandato negoziale del Consiglio in merito ai criteri di equivalenza, in particolare per quanto riguarda il fatto che le modificazioni genetiche degli introni e delle sequenze di regolazione sono escluse dal limite massimo stabilito. Secondo l'Austria, sarebbe stato opportuno svolgere ulteriori discussioni prima di procedere alla votazione finale sul testo.

Alla luce di quanto precede, l'Austria non può approvare l'adozione del regolamento.

**La Slovenia ha chiesto che la seguente dichiarazione sia iscritta
nel processo verbale del Consiglio**

La Slovenia ritiene che l'accordo sulla proposta di regolamento relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche e agli alimenti e ai mangimi da esse derivati non affronti in modo adeguato alcune questioni fondamentali, in particolare la valutazione del rischio, l'etichettatura, la tracciabilità, la disponibilità di metodi analitici e l'autonomia degli Stati membri in merito ai processi decisionali e alle condizioni di produzione.

La Slovenia sottolinea che l'attuale mancanza di strumenti di controllo appropriati, unitamente alla possibilità di modificazioni genetiche non intenzionali, richieda l'applicazione del principio di precauzione e una valutazione approfondita del rischio al fine di prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana o animale, sull'ambiente o sulla produzione agricola.

Alla luce di quanto precede, la Slovenia non può sostenere l'accordo, né approvare la proposta di regolamento nella sua forma attuale. Desidera inoltre sottolineare che l'innovazione deve essere introdotta in maniera responsabile, sulla base di solide prove scientifiche, e secondo modalità che proteggano l'ambiente e preservino la libertà di scelta.

**La Slovacchia ha chiesto che la seguente dichiarazione sia iscritta
nel processo verbale del Consiglio**

Apprezziamo i progressi compiuti nell'elaborazione del regolamento; tuttavia, poiché la Repubblica slovacca mantiene riserve riguardo alle piante NGT di categoria 1, segnatamente perché il progetto di regolamento non autorizza l'etichettatura delle piante NGT di categoria 1 e dei prodotti da esse derivati nell'intera catena di produzione, limitando in tal modo il diritto dei consumatori a prendere decisioni informate, **la Repubblica slovacca ha deciso di votare contro** il progetto di regolamento.

**La Commissione ha chiesto che la seguente dichiarazione sia iscritta
nel processo verbale del Consiglio**

La Commissione europea ribadisce il suo pieno impegno a tutela del funzionamento del mercato interno e del settore della selezione vegetale, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI).

A tal fine, conformemente alle disposizioni dell'accordo di compromesso, la Commissione ricorda le misure seguenti incluse nel testo che il Consiglio dovrà adottare come propria posizione in prima lettura:

1. la Commissione monitorerà attentamente l'impatto del regolamento relativo alle NGT sulle PMI del settore europeo delle sementi, con l'obiettivo di evitare che lo sviluppo di piante NGT, e in particolare la loro brevettazione, abbia un impatto negativo sul mercato della selezione vegetale, come l'esclusione delle PMI;
2. la Commissione supervisionerà l'elaborazione di un codice di condotta che sarà pronto il prima possibile e al più tardi sei mesi prima dell'entrata in applicazione del regolamento;
3. la Commissione valuterà il funzionamento delle piattaforme di concessione di licenze e il loro utilizzo da parte del settore delle sementi, al fine di garantire la trasparenza sui brevetti e facilitare l'accesso alle licenze per le PMI a condizioni eque e ragionevoli;
4. la Commissione garantirà che le PMI abbiano accesso al sostegno e agli orientamenti sulle questioni relative ai brevetti delle piante, al fine di equilibrare i rapporti tra i diversi attori del mercato della selezione vegetale;
5. la Commissione adempirà a tutti i suoi obblighi di comunicazione, che comprendono una relazione sull'attuazione del regolamento ogni cinque anni (articolo 32, paragrafo 1), una valutazione dell'impatto del regolamento (articolo 32, paragrafo 3), una valutazione dell'impatto delle pratiche di brevettazione delle piante NGT (articolo 31, paragrafo 4) e una relazione sul funzionamento del codice di condotta ogni cinque anni (articolo 30, paragrafo 7);

6. nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 31, paragrafo 4, la Commissione valuterà l'opportunità di aggiornare o integrare la sua comunicazione interpretativa 2016/C 411/03 relativa a determinati articoli della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. In particolare, la Commissione valuterà l'opportunità e la fattibilità giuridica di precisare e chiarire ulteriormente i criteri di brevettabilità delle invenzioni relative alle informazioni genetiche delle piante, il concetto di procedimenti essenzialmente biologici e le condizioni per le licenze obbligatorie dipendenti di cui all'articolo 12 della direttiva, senza pregiudicare il quadro giuridico previsto dalla direttiva e nel pieno rispetto degli impegni internazionali dell'UE;

7. in caso di malfunzionamento del sistema, in particolare per quanto riguarda le PMI, la Commissione valuterà, se del caso, l'introduzione di condizioni o garanzie obbligatorie nell'ambito della clausola di revisione prevista dall'articolo 31, paragrafo 10, nel pieno rispetto degli impegni internazionali dell'UE.
